

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 23 ottobre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FIORONI e SINISI: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione per la concessione agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative » (4406);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO ed altri: « Modifiche alla Costituzione in materia di cittadinanza civile » (4407);

CANNELLA: « Interventi per l'ammmodernamento del porto di Palermo » (4408);

MAZZUCA: « Disposizioni per la razionalizzazione dei trattamenti delle ulcere cutanee croniche » (4409);

CAZZARO: « Modifica all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di defiscalizzazione degli oneri relativi agli spostamenti casa-lavoro » (4410);

TITTI DE SIMONE e GIORDANO: « Disposizioni in materia di concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato » (4411);

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di tutela dei figli naturali » (4412);

CIRIELLI: « Disposizioni in materia di cumulabilità delle indennità mensile per servizio di istituto e di aeronavigazione o di volo per il personale delle Forze di polizia » (4413).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENUTO: « Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera » (469);

CONTENUTO: « Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, in materia di trasporto di armi per uso sportivo » (483) *Parere della VII Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

AMICI ed altri: « Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma » (4339) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

V Commissione (Bilancio):

SANDI ed altri: « Istituzione del Fondo a favore delle collettività montane » (4202) *Parere delle Commissioni I, VI e VIII.*

VI Commissione (Finanze):

PISTONE ed altri: « Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410, concernenti il regime tributario dei fondi comuni di investimento immobiliare e la disciplina dei fondi comuni etici di investimento immobiliare » (4363) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII.*

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 23 ottobre 2003, Giancarlo Cito, deputato della XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Taranto, proc. n. 6844/01 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2001, n. 84, la prima relazione del comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani, sugli indirizzi strategici, nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali (doc. CXC VII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

**Trasmissione
dal Ministero degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 21 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 ottobre 2003, a pagina 4, prima colonna, trentottesima riga, deve leggersi: « *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

**PROPOSTA DI LEGGE: MONTECCHI ED ALTRI: DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA
COMUNIONE TRA I CONIUGI (2444)**

(A.C. 2444 — Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI**

ART. 1.

1. Alla lettera *b*) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 10.** Volontè, Mazzoni.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge

1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni qualora il giudizio sia contenzioso ovvero dal matrimonio siano nati figli e da almeno due anni qualora il giudizio sia consensuale ovvero dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.»

1. 3. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia tra-

sformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

1. 2. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essere protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale: *a)* quando sia stato stabilito un importo per il mantenimento a favore di uno dei due coniugi e questi non abbia ancora raggiunto una sua autonomia patrimoniale; *b)* quando dal matrimonio siano nati dei figli. Gli anni sono ridotti ad uno, quando sia pervenuta separazione, anche giudiziale poi trasformatasi in consensuale, tra coniugi, che provvedano entrambi autonomamente al loro mantenimento e dal matrimonio non siano nati i figli ».

1. 10-bis. Cola, Mussolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio con-

tenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni qualora il giudizio sia contenzioso e dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale e dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

1. 6. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

***1. 4.** Fragalà.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive mo-

dificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

*1. 5. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 20.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 20. della Commissione, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di prole minorenni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 20. 1. Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

1. 20. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

1. 7. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno due anni qualora il giudizio sia contenzioso ovvero dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale ovvero dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

1. 8. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

1. 9. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i

coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo. »

1. 01. Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Villetti, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 14. Nel caso previsto dal comma 13 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi. »

1. 02. Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma 13, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. »

1. 03. Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronun-

ciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 13, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza. »

1. 04. Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2003 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3618-B)

(A.C. 3618-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3618-B – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.1, 9.2 Zeller, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 25.01 Benvenuto, nel presupposto che la CONSOB provveda

alle nuove funzioni ad essa attribuite nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3618-B – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO ED ANNESSI ALLEGATI A E B)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occor-

renti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e

perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

ALLEGATO A

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della fa-

coltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva

93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

ALLEGATO B

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologi.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che rezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 5, sostituire le parole da: dei principi fondamentali fino alla fine del comma, con le seguenti: , nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello

Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

1. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 3618-B – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1°, le parole: « del regno » sono sostituite dalle seguenti: « italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea »;

b) al numero 4°, le parole: « in una delle Università del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 ».

(A.C. 3618-B – Sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: « con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ».

2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: « regolamento » è sostituita dalla seguente: « provvedimento ».

(A.C. 3618-B – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestiva-